



Funzione Pubblica



Roma, 18 febbraio 2022

Prot. 75/2022/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e
Territoriali**

Oggetto: Legge di conversione del decreto legge 221/2021. Proroga tutela lavoratori fragili.

Care colleghe e cari colleghi,

è stata approvato il disegno di legge AC 3467 di conversione del D.l. 221/2021, che vi inviamo in allegato, illustrandovi di seguito le novità di interesse per i settori che rappresentiamo.

Tutele per i lavoratori fragili

L'art. 17 comma 1 **proroga dal 28 febbraio al 31 marzo 2022 la vigenza dell'art. 26 comma 2 bis dl 18/2020** ovvero le disposizioni che permettono ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità di **svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Si ricorda, inoltre, che è stato recentemente emanato il **D.M. 4 febbraio 2022** che definisce le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della predetta tutela è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Contestualmente, l'art. 17 comma 3bis **proroga per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022 anche l'art. 26 comma 2 del dl 18/2020 che equipara a ricovero ospedaliero l'assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione in modalità agile.** La norma, dunque, ha efficacia retroattiva.

Si ricorda che tali assenze dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento, e sono prescritte dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Polizia locale

L'art. 16 comma 1-bis **estende anche all'anno 2022** la norma che **esclude dal tetto di spesa sui contratti a tempo determinato ex art. 9, comma 28, DL 78/2010** (limite del 50% della spesa 2009) **le maggiori spese sostenute per contratti di lavoro a tempo determinato del personale della polizia locale, rispetto al 2019, presso Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitana**, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Vi ricordiamo che la misura era stata introdotta dall'art. 1 comma 993 della l. 178/2020 per fare fronte nell'anno 2021 alle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19.

Sanità

L'articolo 4-bis consente fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, **in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza Covid-19.**

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

